

ORDINANZA

222/AP del 20 luglio 2004

Oggetto DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI, DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE DA BILIARDO, DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI E DELLA SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 8 della legge n°287 del 25 agosto 1991;

VISTO l'articolo 50, comma 7 della legge n°267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n°88 del 5 giugno 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il provvedimento sindacale n°251 del 22.12.2003 avente ad oggetto "disciplina transitoria in materia di rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – aggiornamento parametri";

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad un aggiornamento della disciplina relativa agli orari di attività dei pubblici esercizi e delle sale giochi, sale da biliardo e strutture polifunzionali, alla luce della consistenza attuale dei pubblici esercizi in seguito alle nuove autorizzazioni rilasciate anche ai sensi dell'aggiornamento dei parametri disposto a mezzo di determinazione n.251 del 22.12.2003 sopra richiamata, introducendo idonei criteri per razionalizzare e gestire in maniera ottimale l'offerta del servizio pubblico che responsabilizzi i gestori degli esercizi all'insegna della collaborazione reciproca e nella logica della vivibilità complessiva del paese;

CONSIDERATO che ai fini di garantire la tutela del diritto alla quiete ed al riposo della popolazione nelle ore notturne si rende indispensabile, nell'esercizio della potestà di coordinamento degli orari sopra citata, ricomprendere in tale disciplina gli orari della somministrazione di alimenti e bevande anche nei circoli privati, ancorché la loro disciplina risulti esclusa, ai sensi dell'art.8, comma 4 della legge 287/91, dall'orario minimo e massimo previsto per i pubblici esercizi;

CONSIDERATO altresì, che il mancato esercizio di siffatto potere di coordinamento potrebbe compromettere di fatto il diritto alla quiete ed al riposo nelle ore notturne causato dalla potenziale e prevedibile attrazione di veicoli e persone dopo l'orario di chiusura dei pubblici esercizi da parte dei circoli privati con attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora non venisse coordinato il loro orario con quello degli stessi esercizi pubblici disciplinati dalla legge 287/91 sopra emarginata;

SENTITE le associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative, dell'azienda di promozione turistica locale e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

VISTA la L.R. 31 ottobre 1991, n°35;

VISTO il vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

DETERMINA

ART.1. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI.

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono i seguenti:

- ORARIO MINIMO DI APERTURA GIORNALIERA (obbligatoria) :

orario minimo di attività : 7 ore

- ORARIO MASSIMO DI APERTURA GIORNALIERA (facoltativa):

orario massimo di attività :

21 ORE (venerdì, sabato, domenica e giorni prefestivi e festivi),

20 ORE (dal lunedì al giovedì);

Ogni esercente è libero di articolare l'orario di apertura giornaliera a suo piacimento, entro i limiti suddetti e nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura come appresso specificati, distinti per tipologie di attività :

a) RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI (pubblici esercizi di tipologia A di cui all'art.5, lett. a) della legge 25.08.1991, n.287):

❖ APERTURA: non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 12.00;

❖ CHIUSURA:

- periodo estivo:
 - non prima delle ore 22.00 e non oltre le ore 1.00
 - nei giorni festivi e prefestivi (compreso il venerdì) non oltre le ore 2.00
- periodo invernale:
 - non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 1.00
 - nei giorni festivi e prefestivi (compreso il venerdì) non oltre le ore 2.00

b) BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI (pubblici esercizi di tipologia B e D di cui all'art.5, lett. b) e d) della legge 25.08.1991, n.287):

❖ APERTURA: - non prima delle ore 5.00 e non oltre le ore 7.00

❖ CHIUSURA:

- periodo estivo:
 - non prima delle ore 22.00 e non oltre le ore 1.00;
 - nei giorni festivi e prefestivi (compreso il venerdì) non oltre le ore 2.00.
- periodo invernale:
 - non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 1.00;
 - nei giorni festivi e prefestivi (compreso il venerdì) non oltre le ore 2.00

c) PUBBLICI ESERCIZI IN CUI LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E SVAGO (tipologia C di cui all'art.5, lett. c) della legge 25.08.1991, n.287):

❖ APERTURA: - non prima delle ore 5.00

❖ CHIUSURA:

- periodo estivo :
 - non prima delle ore 22.00 e non oltre le ore 1.00;
 - nei giorni festivi e prefestivi (compreso il venerdì) non oltre le ore 2.00
- periodo invernale :
 - non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 1.00;
 - nei giorni festivi e prefestivi (compreso il venerdì) non oltre le ore 2.00.

ART.2. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO E STRUTTURE POLIFUNZIONALI (1)

- ❖ APERTURA: - non prima delle ore 07.00
- ❖ CHIUSURA:
 - periodo estivo e invernale:
 - non oltre le ore 01.00;
 - nei giorni festivi e prefestivi (compreso il venerdì) non oltre le ore 02.00

Per tutte le tipologie di attività sopra richiamate l'orario di chiusura si riferisce al giorno in cui è iniziata l'apertura. Dopo la chiusura non dovrà essere permesso l'ingresso di nuovi avventori, ma dovrà essere consentito a quelli che già si trovano all'interno dei locali le attività in corso di svolgimento. In ogni caso il deflusso degli avventori deve essere completato entro e non oltre 15 minuti dopo l'orario di chiusura.

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza si intendono per periodo estivo quello di vigenza dell'ora legale e per periodo invernale la restante parte dell'anno solare;

Art.3. ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI OD AFFILIATI AD ENTI A CARATTERE NAZIONALE.

Al fine di assicurare il rispetto del diritto alla quiete pubblica secondo le motivazioni richiamate nelle premesse alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sono stabiliti nel modo seguente gli orari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci di circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Tale attività può essere esercitata (periodo estivo e invernale):

dalle ore 05.00 alle ore 01.00 – dal lunedì al giovedì

dalle ore 05.00 alle ore 02.00 – venerdì, sabato, domenica e altri giorni prefestivi e festivi.

A tale tipologia di attività non si applicano le disposizioni degli articoli successivi, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.9 sull'inosservanza degli orari stabiliti.

ART.4. CHIUSURA INTERMEDIA. ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ORARIO DI APERTURA. ORARI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DOTATI DI AUTORIZZAZIONI CONGIUNTE.

L'esercente ha facoltà di posticipare l'orario di apertura e anticipare l'orario di chiusura dell'esercizio, senza alcun obbligo di comunicazione al Comune, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito dall'articolo 1.

Eventuali anticipazioni dell'orario di apertura o protrazioni dell'orario di chiusura potranno essere concesse ai singoli operatori dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, su parere favorevole del Sindaco, per particolari esigenze, adeguatamente documentate, previa presentazione di motivata istanza.

Le autorizzazioni rilasciate a richiesta degli esercenti per la protrazione dell'orario di chiusura potranno essere revocate in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico o di quiete pubblica, per abuso del titolare.

L'esercente ha, inoltre, facoltà di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Alle medesime condizioni potranno inoltre essere autorizzate proroghe della chiusura intermedia fino ad un massimo di quattro ore consecutive.

Per i pubblici esercizi in possesso di autorizzazioni congiunte appartenenti a differenti tipologie esercitate nel medesimo locale è consentita la facoltà di osservare gli orari previsti per la tipologia prevalente.

ART.5. PUBBLICITÀ.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

ART.6. ESENZIONI.

Le disposizioni di cui all'art.1 non si applicano laddove la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago rispetto a quella congiunta di somministrazione;
- d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

ART.7. CHIUSURA SETTIMANALE.

La chiusura settimanale è facoltativa.

L'esercente, nel caso in cui intenda comunque usufruire della chiusura settimanale, dovrà indicare il giorno prescelto con apposito cartello, ben visibile, esposto al pubblico.

Il Sindaco, in determinati periodi dell'anno, per particolari occasioni ed anche in limitate zone del territorio comunale, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni di categoria interessate, nonché le Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione.

In tal caso gli esercenti dovranno rendere noti i turni stabiliti mediante l'esposizione, con congruo anticipo, di apposito cartello ben visibile.

ART.8. ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE UBICATI ALL'INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI E COMPLESSI SPORTIVI

I pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali al dettaglio o all'interno di complessi sportivi possono osservare gli orari delle strutture commerciali in cui si trovano o delle attività sportive ivi praticate.

ART.9. CARTELLO INDICATORE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI RIPOSO.

Tutti i pubblici esercizi disciplinati dal presente provvedimento devono esporre al pubblico apposito cartello ben visibile indicante il proprio orario di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale ovvero l'indicazione che non ci si avvale della giornata di riposo settimanale.

ART.10. CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO.

L'esercente può chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo di tempo non superiore a trenta (30) giorni, senza alcun obbligo di comunicazione al Comune.

La chiusura temporanea dell'esercizio per periodi di tempo superiori ai trenta giorni dovrà essere comunicata all'Ufficio Attività Produttive del Comune, almeno tre giorni prima.

La chiusura temporanea non potrà essere effettuata per periodi di tempo superiori ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 legge 287/1991.

L'esercente è tenuto ad informare il pubblico del periodo di chiusura mediante cartello ben visibile.

ART.11. SANZIONI.

Ai sensi dell'articolo 10, 2° comma, della legge n°287/1991, la mancata affissione del cartello indicatore di cui all'articolo 9, l'inosservanza degli orari indicati nel proprio cartello indicatore e le infrazioni alle disposizioni sugli orari saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 1.032,00.

L'inosservanza ripetuta degli orari di apertura e chiusura stabiliti nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,45 a lire 5.164,56.

Nei casi di recidiva, oltre alle sanzioni sopra indicate, è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 20 giorni lavorativi.

Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 17 – ter e 17 – quater del T.U.L.P.S. approvato con R.D.18 giugno 1931 n.773 e relativo regolamento di esecuzione.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sostituiscono i precedenti atti in materia ed ogni ulteriore disposizione che risulti con essa in contrasto.

IL SINDACO
f.to Francesco Marras

